

TI_GERICHTE 10.2006.254 vom 21. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2006.254

FR: TI_GERICHTE 10.2006.254 du 21 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2006.254 del 21 luglio 2003

Volltext

Incarto n.10.2006.254

DA 1827/2006

Bellinzona

12 dicembre 2006

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,

per avere, a _____ in data 9 aprile 2006, circolato al volante della vettura Renault Megane targata _____ in stato di comprovata ebbrietà (alcolemia: minima 1.89/massima 2.21 grammi per mille);

2. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, in diverse località del Cantone Ticino, nel periodo luglio 2002/giugno 2005, procurato a tossicomani locali, di nome ■_____, ■_____, ■_____ e ■_____ e terzi non meglio identificati, che gli anticipavano i soldi necessari, un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 5 grammi, sostanza previamente acquistata da sconosciuti e da _____ al prezzo di medio di fr. 130.--/150.-- il grammo;

3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, nel _____, nel periodo maggio 2003/giugno 2005, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 10 grammi; fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, 19 cifra 1, 19a LStup; richiamati gli art. 41 cifra 3 cpv. 2, 68 cifra 2 CPS, 31 cpv. 2 LCStr;

perseguito _____ con decreto d'■accusa del 22 maggio 2006 n. DA 1827/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con decisione 18 dicembre 2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino.
2. Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 18 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
5. Non prolunga il periodo di iscrizione della multa di fr. 500.-- (cinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21 luglio 2003 ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data 29 maggio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 12 dicembre 2006, al quale ha partecipato l'accusato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato, il quale riconosce i fatti e postula che gli venga concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto un'espiazione potrebbe avere pesanti ripercussioni anche dal punto di vista professionale;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L'imputato è autore colpevole di:

1.1. Guida in stato di inattitudine,

7. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 31 cpv. 2, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, 19 cifra 1, 19a LStup; 41 cifra 3 cpv. 2, 68 cifra 2 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. guida in stato di inattitudine, 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,

2. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti compiuti a _____ il 9 aprile 2006, in diverse località del Cantone Ticino nel periodo luglio 2002/giugno 2005, rispettivamente nel _____ nel periodo maggio 2003/giugno 2005, nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1827/2006 del 22 maggio 2006;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni, pena parzialmente aggiuntiva a quella inflitta con decisione 18 dicembre 2004 del Ministero pubblico del Cantone Ticino;

2. alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 18 dicembre 2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

non prolunga il periodo di iscrizione della multa di fr. 500.-- (cinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Lugano, il 21 luglio 2003 ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese

a carico di ACCU 1

fr.1500.00multa

fr. 250.00 tassa di giustizia

fr. 300.00 spese giudiziarie

fr.2050.00totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.